

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 1

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIOLANTE, CASTAGNETTI, BOATO, RIZZO, INTINI, PECORARO SCANIO, AMICI ENZO BIANCO, BIELLI, BRESSA, CALDAROLA, CHITI, FRANCESCHINI, GRILLINI, MACCANICO, MARONE, MONTECCHI, PISICCHIO, PETRELLA, SABATTINI, SINISI, SODA, ZANOTTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G 8

Presentata il 26 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo vari giorni dalla conclusione del G 8 di Genova non solo non accennano a placarsi le polemiche a livello nazionale e internazionale sui fatti verificatisi che hanno recato discredito al nostro Paese, ma cresce l'esigenza di fare piena luce sulle responsabilità politiche e amministrative.

Numerosissime testimonianze riportate dalla stampa di tutto il mondo, così come le stesse posizioni assunte dall'Unione delle camere penali, dimostrano che in quei giorni a Genova si è assistito a episodi inauditi caratterizzati da pesanti violazioni

dei diritti civili dei manifestanti e della cittadinanza. Tali episodi, frutto dell'azione di alcuni elementi largamente minoritari delle Forze dell'ordine, che peraltro nella loro stragrande maggioranza hanno tenuto un comportamento indubbiamente corretto, c'è il rischio che possano essere il frutto di un chiaro indirizzo politico il cui effetto potrebbe essere quello di generare una pericolosa separazione tra le Forze di polizia e la società italiana nel suo complesso.

Risulta pertanto irrinunciabile l'esigenza di una iniziativa volta ad una serena

ed esauriente ricostruzione dei fatti anche al fine di addivenire ad una puntuale individuazione delle responsabilità degli organi di Governo che hanno emanato le direttive e le disposizioni operative per la gestione dell'ordine pubblico, a fronte dell'oggettivo fallimento registratosi e documentato.

Di fronte alla gravità dei fatti accaduti e alla accuse secondo le quali il nostro Paese non sarebbe in grado al suo interno di fare piena luce su eventi e responsabilità, l'attuale maggioranza ha respinto la soluzione più semplice e rapida che sarebbe stata costituita da una indagine conoscitiva affidata alle attuali commissioni Affari costituzionali di entrambi i

rami del Parlamento, peraltro presiedute da suoi autorevoli esponenti.

Di conseguenza, l'unico strumento attivabile, anche per evitare che si producano o si amplino lacerazioni tra il sistema politico e le giovani generazioni, appare essere a questo punto quello di una Commissione monocamerale di inchiesta, strumento che è tradizionalmente considerato come costitutivo dello statuto dell'opposizione parlamentare e che pertanto non può ragionevolmente essere negato, a meno di non voler perpetrare un'indebita prevaricazione di maggioranza che non potrebbe non avere gravi conseguenze nei rapporti istituzionali nel prosieguo della legislatura.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita presso la Camera dei deputati una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice dei Paesi del G8.

2. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

3. Il Presidente della Camera dei deputati designa il presidente della Commissione nell'ambito dei suoi componenti.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di accertare la dinamica dei fatti accaduti in Genova nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2001 in occasione del vertice dei Paesi aderenti al G8 e le relative responsabilità politiche, nonché le misure di prevenzione e di contrasto adottate.

ART. 13

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme in vigore.

3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere a qualsiasi ufficio pubblico atti e documenti utili per il suo lavoro; può chiedere altresì atti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria procede senza ritardo, salvo che vi sia pregiudizio per le indagini. In tale caso dispone il rigetto dell'istanza con decreto motivato, che ha efficacia fino a quando sussiste il pregiudizio, ovvero fino a quando gli atti non siano depositati a disposizione dei difensori.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti

o documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Durata dei lavori).

1. La Commissione inizia i propri lavori entro una settimana dalla sua costituzione e li conclude entro un mese, presentando alla Camera dei deputati, nei quindici giorni successivi, una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.

ART. 7.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi membri. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.